


Pubblicato il 07/04/2022

N.00147 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00184/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 184 del 2022, proposto da

Ofim - Organizzazione finanziaria immobiliare mediterranea s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Raimondi e Luigi Raimondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio Salvatore Raimondi in Palermo, via G. Abela n. 10;

contro

Commissione tecnico specialistica per autorizzazioni ambientali di competenza regionale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Impinna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio

Copia conforme
all'originaleEsperto Geometra
Arch. Rosario Favitta

10 DIC. 2024

in Palermo, piazza Marina 39;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 44/2022, resa tra le parti,

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Palermo e di Commissione tecnico specialistica per autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato che:

- oggetto di impugnazione è il provvedimento di assoggettamento a VAS di variante urbanistica che prevede la destinazione di un'ampia area urbanizzata a destinazione commerciale;
- in relazione a detto atto, di per sé non ostativo rispetto al bene della vita finale anelato dall'appellante (e lesivo in ragione del tempo necessario per svolgere la VAS), il *periculum* necessita di essere attentamente valutato, atteso che la sospensione del provvedimento potrebbe produrre un nocumento al soggetto istante in ragione dell'allungamento delle tempistiche procedurali che potrebbero derivare dalla reiezione nel merito della domanda di tutela;
- le censure dedotte con il ricorso in esame attengono a profili di contraddittorietà e di difetto di motivazione o di istruttoria e sono quindi idonee a supportare una decisione di riesame, difficilmente compatibile con la presente fase di appello cautelare e comunque ulteriormente foriera di un allungamento delle tempistiche;

13/05/2022

13/05/2022

13/05/2022

Ritenuto pertanto di:

- respingere l'istanza cautelare;
- compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello (Ricorso numero: 184/2022).

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore

Maria Immordino, Consigliere

Antonino Caleca, Consigliere

L'ESTENSORE

Sara Raffaella Molinaro

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO

